

NAWI: Direttiva sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Direttiva 2014/31/UE), spiegato

La direttiva NAWI impone agli strumenti per pesare con operatore usati per scopi sottoposti a controllo legale di rispettare le classi di precisione da I a IIII, superare la valutazione di un organismo notificato e recare le marcature CE e metrologica. Si applica dal 20 aprile 2016, sostituisce la 2009/23/CE e non è mai stata modificata.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2014/31/UE	Tipo di atto	Direttiva
In vigore	18 aprile 2014	Si applica dal	20 aprile 2016
Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; l'articolo 36 cita ancora l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggere come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, il cui allegato I elenca la direttiva al punto 50 e il cui articolo 4 richiede un operatore economico stabilito nell'Unione per ogni strumento immesso sul mercato.	CELEX	32014L0031

Date principali

1 gennaio 1993	Si applica la direttiva 90/384/CEE del Consiglio sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, con una transizione decennale per gli strumenti conformi alle norme in vigore prima di tale data; le disposizioni sulla marcatura della direttiva 93/68/CEE sono seguite dal 1° gennaio 1995	Annex V, Part B
5 giugno 2009	Entra in vigore la direttiva 2009/23/CE, codificazione della direttiva 90/384/CEE; è l'atto che la direttiva 2014/31/UE rifonde e abroga	document information (dates); recital 1 and footnote 3
26 febbraio 2014	Adozione della direttiva 2014/31/UE da parte del Parlamento europeo e del Consiglio come rifusione della direttiva 2009/23/CE allineata al nuovo quadro legislativo	title and signature block after Art. 47
18 aprile 2014	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014	Art. 46
19 aprile 2016	Termine entro il quale gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni di recepimento dei punti da 3 a 19 dell'articolo 2, degli articoli da 6 a 17, degli articoli da 19 a 43 e degli allegati II, III e IV	Art. 44(1)
20 aprile 2016	Si applicano le misure nazionali; l'articolo 1, i punti 1 e 2 dell'articolo 2, gli articoli 3, 4, 5 e 18 e gli allegati I, V e VI si applicano direttamente; la direttiva 2009/23/CE è abrogata; gli strumenti conformi a essa e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione e messi in servizio, e i suoi certificati restano validi	Art. 43, Art. 44(1), Art. 45 and Art. 46
1 luglio 2018	Entra in vigore il decreto danese n. 591 del 29 maggio 2018 sull'uso di strumenti per pesare a funzionamento non automatico: le imprese che usano uno strumento per uno dei sei scopi legali devono usare la classe di precisione prescritta, eseguire un autocontrollo riconducibile a campioni con una tolleranza in servizio pari al doppio della tolleranza all'immissione sul mercato e far riverificare lo strumento da un'impresa accreditata quando il suo sigillo è rotto	§ 1, § 3 to § 8 and § 13
1 luglio 2021	La metrologia legale, compresi gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico,	§ 2, stk. 1, nr. 13

rientra nella legge danese sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning)

16 luglio 2021	Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 citati dall'articolo 36, elenca la direttiva al punto 50 del suo allegato I e, all'articolo 4, richiede un operatore economico stabilito nell'Unione per ogni strumento per pesare a funzionamento non automatico immesso sul mercato	Art. 4(5), Art. 39, Art. 44 and Annex I point 50
1 luglio 2022	Entra in vigore il decreto danese n. 773 del 1° giugno 2022 sulla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, che sostituisce il decreto n. 1381 del 25 novembre 2016; ribadisce le sette categorie d'uso, gli obblighi degli operatori, i moduli, le marcature e la designazione degli organismi notificati da parte di Sikkerhedsstyrelsen	§ 2, § 34, § 35, § 41, § 56 and § 57
1 gennaio 2026	Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compresi il controllo degli strumenti per pesare e la designazione degli organismi notificati	§ 9

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Progettare e fabbricare gli strumenti destinati ai sei scopi legali in conformità ai requisiti essenziali dell'allegato I: unità legali di massa, una classe di precisione I, II, III o IIII con l'intervallo di scala di verifica, la portata minima e il numero di intervalli di scala di verifica della tabella 1, errori entro gli errori massimi tollerati della tabella 3, risultati ripetibili e riproducibili, insensibilità all'inclinazione, campo di temperatura specificato, corretto comportamento in caso di fluttuazioni di alimentazione e di disturbi, nessuna caratteristica che agevoli la frode, corretta indicazione e stampa, dispositivi di livellamento, di azzeramento e di tara, e le norme aggiuntive per gli strumenti destinati alla vendita diretta al pubblico e all'etichettatura dei prezzi. Art. 4, Art. 6(1) and Annex I, points 1 to 15
- Redigere la documentazione tecnica dell'allegato II, che deve consentire di valutare la conformità e comprendere un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi, una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione, le spiegazioni necessarie per comprenderli, l'elenco delle norme armonizzate applicate in tutto o in parte o le soluzioni adottate in alternativa, i calcoli di progetto, gli esami e i rapporti di prova, ed eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità dell'articolo 13. Art. 6(2) and Annex II, point 1.3
- Eseguire un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi dello strumento e inserirle nella documentazione tecnica. Art. 6(2) and Annex II, point 1.3
- Redigere la documentazione tecnica dell'allegato II: una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione con le spiegazioni, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate in alternativa, i calcoli di progetto, gli esami e i rapporti di prova. Art. 6(2) and Annex II, point 1.3
- Eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità dell'articolo 13 per gli strumenti destinati a uno scopo legale. Art. 6(2) and Art. 13
- Scegliere l'esame UE del tipo (modulo B) seguito dalla conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) o sulla verifica del prodotto (modulo F), oppure la conformità basata sulla verifica di unità (modulo G); il modulo B non è obbligatorio per gli strumenti che non utilizzano dispositivi elettronici e il cui dispositivo di misura del carico non usa una molla per bilanciare il carico, i quali seguono allora il modulo D1 o F1. In Danimarca l'organismo notificato deve essere designato da Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro. Art. 13 and Annex II; § 34 and § 35
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell'allegato IV, contenente gli elementi dei moduli utilizzati, costantemente aggiornata, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, quando si applicano più atti dell'Unione, come dichiarazione unica che li comprenda tutti, e apporre la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare prima di immettere lo strumento sul mercato; in Danimarca la dichiarazione deve essere in danese o in inglese. Art. 6(2), Art. 14, Art. 15 and Art. 17(2); § 37
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell'allegato IV con gli elementi dei moduli utilizzati, mantenuta costantemente aggiornata, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro (in Danimarca in danese o in inglese) e, quando si applicano più atti dell'Unione, come dichiarazione unica. Art. 6(2) and Art. 14; § 37
- Apporre la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, composta dalla lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione in un rettangolo di altezza pari a quella della marcatura CE, in modo visibile, leggibile e indelebile sullo strumento o sulla sua targa dati, la marcatura metrologica subito dopo la marcatura CE ed entrambe seguite dal numero di identificazione dell'organismo notificato coinvolto nel controllo della produzione, apposto dall'organismo stesso o secondo le sue istruzioni. Art. 16 and Art. 17
- Apporre le iscrizioni dell'allegato III: per gli strumenti in uso legale il numero del certificato di esame UE del tipo, ove opportuno, il proprio nome o marchio, la classe di precisione in un ovale, Max, Min, e, il

numero di tipo, di lotto o di serie e, ove applicabili, d, T, dT, Lim, i limiti di temperatura e il rapporto del ricevitore di carico, con Max, Min, e e d anche vicino al display; per gli altri strumenti solo il proprio nome o marchio e Max, senza la marcatura di conformità; e il simbolo d'uso limitato sui dispositivi collegati non usati per lo scopo legale. Art. 6(5), Art. 18 and Annex III

- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l'immissione dello strumento sul mercato, mantenere la conformità della produzione in serie tenendo conto delle modifiche di progetto e delle norme di riferimento e, quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prova a campione gli strumenti commercializzati, esaminare e tenere un registro dei reclami, degli strumenti non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori. Art. 6(3) and Art. 6(4)
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l'immissione dello strumento sul mercato. Art. 6(3)
- Mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche del progetto o delle caratteristiche e delle norme armonizzate di riferimento. Art. 6(4)
- Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prova a campione gli strumenti commercializzati, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, degli strumenti non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori di tale monitoraggio. Art. 6(4)
- Indicare sullo strumento il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo postale di contatto, corredare gli strumenti in uso legale di istruzioni e informazioni in una lingua stabilita dallo Stato membro e, se uno strumento immesso sul mercato non è conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo, informare le autorità competenti quando presenta un rischio, fornire su richiesta motivata la documentazione di conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e individuare fornitori e clienti per 10 anni.

Art. 6(6) to Art. 6(9) and Art. 11

- Indicare sullo strumento il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo postale di contatto. Art. 6(6)
- Corredare gli strumenti in uso legale di istruzioni e informazioni in una lingua stabilita dallo Stato membro. Art. 6(7)
- Se uno strumento immesso sul mercato non è conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. Art. 6(8)
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprenda e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi presentati dagli strumenti. Art. 6(9)
- Essere in grado di individuare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito lo strumento e gli operatori economici ai quali lo si è fornito. Art. 11

Rappresentante autorizzato

- Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l'immissione dello strumento sul mercato, fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione di conformità e cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi per gli strumenti oggetto del proprio mandato. Art. 7(2)
- Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante che indichi i compiti svolti per suo conto. Art. 7(1) and Art. 7(2)
- Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l'immissione dello strumento sul mercato. Art. 7(2)(a)
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare con essa alle misure volte a eliminare i rischi degli strumenti oggetto del proprio mandato. Art. 7(2)(b) and Art. 7(2)(c)
- Non assumere l'obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali né di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato. Art. 7(1)
- Quando l'organismo notificato lo dispone, apporre per conto del fabbricante il suo numero di identificazione dopo le marcature CE e metrologica ed essere in grado di individuare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito lo strumento e quelli ai quali lo si è fornito. Art. 11 and Art. 17(4)
- Quando l'organismo notificato lo dispone, apporre per conto del fabbricante il suo numero di identificazione dopo le marcature CE e metrologica. Art. 17(4)
- Essere in grado di individuare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito lo strumento e gli operatori economici ai quali lo si è fornito. Art. 11
- Quando il fabbricante si trova al di fuori dell'Unione e non esiste un importatore, si può essere l'operatore economico stabilito nell'Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 richiede per ogni strumento per pesare a funzionamento non automatico immesso sul mercato, verificando la dichiarazione e la documentazione, informando le autorità dei rischi e cooperando all'azione correttiva. Art. 4(1) to Art. 4(5)

Importatore

- Immettere sul mercato solo strumenti conformi e, prima di immettere sul mercato uno strumento in uso legale, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità dell'articolo 13, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, fornito i documenti richiesti e apposto le indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere gli strumenti che si ritiene non soddisfino l'allegato I e informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato quando presentano un rischio. Per gli strumenti non destinati a uno scopo legale, verificare le indicazioni di identificazione e di indirizzo. Art. 8(1) and Art. 8(2)
- Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo postale di contatto sullo strumento oppure, quando ciò richiederebbe di aprire l'imballaggio, sull'imballaggio e in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità. Art. 8(3)
- Assicurare che gli strumenti in uso legale siano corredati di istruzioni e informazioni in una lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca danese o inglese, e fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all'allegato I mentre lo strumento è sotto la propria responsabilità. Art. 8(4) and Art. 8(5); § 20, stk. 2, nr. 3
- Assicurare che gli strumenti in uso legale siano corredati di istruzioni e informazioni in una lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca danese o inglese. Art. 8(4); § 20, stk. 2, nr. 3
- Mentre uno strumento è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità all'allegato I. Art. 8(5)
- Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prova a campione gli strumenti commercializzati, esaminare e tenere un registro dei reclami, degli strumenti non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori. Art. 8(6)
- Se uno strumento immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive. Art. 8(7)
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE degli strumenti in uso legale a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire su richiesta motivata le informazioni di conformità in una lingua che l'autorità comprenda, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e individuare fornitori e clienti per 10 anni. Art. 8(8), Art. 8(9) and Art. 11
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE degli strumenti in uso legale a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. Art. 8(8)
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprenda e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi presentati dagli strumenti. Art. 8(9)
- Essere in grado di individuare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito lo strumento e gli operatori economici ai quali lo si è fornito. Art. 11
- Se si immette uno strumento sul mercato con il proprio nome o marchio, o si modifica uno strumento già immesso sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 6. Art. 10

Distributore (grossista, rivenditore o commerciante di bilance)

- Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione uno strumento in uso legale, verificare che rechi la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, sia corredato dei documenti richiesti e di istruzioni e informazioni in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali dello Stato membro, e che il fabbricante e l'importatore abbiano apposto le indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere gli strumenti che si ritiene non soddisfino l'allegato I e informare il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato quando presentano un rischio. Per gli strumenti non destinati a uno scopo legale, verificare le indicazioni di identificazione e di indirizzo. Art. 9(1) and Art. 9(2)
- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all'allegato I mentre uno strumento in uso legale è sotto la propria responsabilità. Art. 9(3)
- Se uno strumento messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. Art. 9(4)
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e individuare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito lo strumento e quelli ai quali lo si è fornito. Art. 9(5) and Art. 11
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprenda e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi presentati dagli strumenti. Art. 9(5)
- Essere in grado di individuare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito lo strumento e gli operatori economici ai quali lo si è fornito. Art. 11
- Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica uno strumento in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante; in Danimarca uno strumento usato per pesate su cui si basa un pagamento deve inoltre rispettare le norme anche nelle mani dell'impresa che lo usa, la quale deve usare la classe di precisione prescritta, sottoporlo ad autocontrollo e farlo riverificare, e può essere obbligata a renderlo conforme o vedersi vietare di usarlo. Art. 10; § 3 to § 8; § 16 a
- Se si mette a disposizione uno strumento con il proprio nome o marchio, o se ne modifica uno in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 6.

Art. 10

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni commesse dagli operatori economici delle proprie leggi nazionali di recepimento e ne assicurano l'applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano gli strumenti che presentano un rischio per gli interessi pubblici tutelati dalla direttiva, esigono un'azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informano l'organismo notificato e, se l'operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano lo strumento e lo notificano alla Commissione e agli altri Stati membri; gli strumenti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo. La non conformità formale, come una marcatura CE o una marcatura metrologica supplementare mancante o apposta in modo errato, iscrizioni dell'allegato III mancanti, un numero dell'organismo notificato mancante, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica mancante o incompleta o l'assenza dell'identificazione del fabbricante o dell'importatore, deve cessare e in caso contrario comporta la restrizione, il divieto, il ritiro o il richiamo. Dal 16 luglio 2021 i poteri di vigilanza derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, in base al quale le autorità possono esigere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e controllare i prodotti, esigere un'azione correttiva, vietare la messa a disposizione e far ritirare, richiamare o distruggere gli strumenti. In Danimarca il decreto n. 773 del 1° giugno 2022 consente a Sikkerhedsstyrelsen di ordinare che una non conformità formale sia corretta entro un termine e poi di ordinare il ritiro, il richiamo o il divieto di vendita ai sensi della legge sui prodotti, e punisce con un'ammenda l'immissione sul mercato di strumenti non conformi, la mancanza di documentazione, marcature, istruzioni, notifiche e mandati e l'uso di un organismo non designato da Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro, con la reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti; il decreto n. 591 del 29 maggio 2018 sanziona con un'ammenda il proprietario che usa per uno scopo legale uno strumento privo di marcatura, della classe di precisione sbagliata o senza autocontrollo o verifica; e la legge sui prodotti aggiunge ordini di avvertire gli utenti, di cessare la commercializzazione, di porre rimedio, di cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti, ordini al proprietario di uno strumento usato per pesate su cui si basa un pagamento e ammende, che salgono alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti, per le violazioni della legge, dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e delle decisioni dell'autorità. Dal gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen.

Art. 36, Art. 37, Art. 39, Art. 40 and Art. 42; Art. 14, Art. 16, Art. 39 and Annex I point 50; § 54 and § 55; § 12; § 2, stk. 1, nr. 13, § 9, §

Lista di controllo

1. Confermare che lo strumento sia a funzionamento non automatico, cioè richieda un operatore durante la pesatura; uno strumento che pesa senza operatore rientra invece nella direttiva sugli strumenti di misura come MI-006 (articolo 2, punto 2).
2. Stabilire per quale delle sette categorie d'uso dell'articolo 1, paragrafo 2, lo strumento è destinato; solo i sei scopi delle lettere da a) a f) comportano i requisiti essenziali, la valutazione della conformità e le marcature CE e metrologica (articoli 1, paragrafo 2, e 4).
3. Stabilire il proprio ruolo per ogni prodotto, ricordando che vendere con il proprio marchio o modificare uno strumento rende fabbricante (articolo 2, punto 5, e articolo 10).
4. Scegliere la classe di precisione I, II, III o IIII e l'intervallo di scala di verifica, la portata minima e il numero di intervalli di scala di verifica dalla tabella 1 dell'allegato I, e progettare in base agli errori massimi tollerati della tabella 3 e alle norme sulla vendita diretta del punto 14 ove pertinente (allegato I, punti 2, 4 e 14).
5. Applicare le norme armonizzate elencate nella Gazzetta ufficiale a norma della direttiva, oppure documentare le soluzioni adottate in alternativa (articolo 12 e allegato II, punto 1.3, lettera c), iv)).
6. Scegliere il percorso modulare, B + D, B + F, D1 o F1 per gli strumenti meccanici privi di molle, oppure G, e ricorrere a un organismo notificato elencato dalla Commissione; in Danimarca uno designato da Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro (articolo 13, allegato II e decreto n. 773/2022, § 34).
7. Predisporre la documentazione tecnica con l'analisi dei rischi, i disegni, l'elenco delle norme, i calcoli e i rapporti di prova, e conservarla con la dichiarazione per 10 anni (articolo 6, paragrafo 3, e allegato II, punto 1.3).
8. Redigere la dichiarazione di conformità UE dell'allegato IV, come dichiarazione unica quando si applicano anche altri atti dell'Unione, tradotta come richiedono gli Stati membri (articolo 14).
9. Apporre la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare M con le due cifre dell'anno in un rettangolo, il numero dell'organismo notificato e le iscrizioni dell'allegato III prima dell'immissione sul mercato, e il simbolo d'uso limitato sui dispositivi collegati non usati per scopi legali (articoli 16, 17 e 18 e allegato III).
10. Predisporre la procedura di azione correttiva e di notifica, la rintracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni e, quando i rischi lo giustificano, le prove a campione e un registro dei reclami (articoli 6, paragrafi 4 e 8, 8, paragrafi 6 e 7, 9, paragrafo 4, e 11).

Fonti

1. Direttiva 2014/31/UE sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0031>
2. Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32014L0031 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0031>
3. Direttiva 2009/23/CE sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, abrogata dal 20 aprile 2016 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009L0023>
4. Direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura, che riguarda gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0032>
5. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
6. Metrologia legale (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology_en
7. Strumenti di misura e di pesatura nell'UE, con le guide WELMEC e le norme armonizzate a norma della NAWID (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/measuring-weighing-instruments-eu_en
8. Bekendtgørelse nr. 773 af 1. juni 2022 om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/773>
9. Bekendtgørelse nr. 591 af 29. maj 2018 om anvendelse af ikke-automatiske vægte (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/591>
10. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
11. Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/love-og-regler-0/regler-og-bekendtgørelser-maaling-og-vaegt>
12. Spørgsmål og svar om direktiv om ikke-automatiske vægte (NAWI) (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-vaegt-og-e-maerkning-metrologi/spoergsmaal-og-svar/spoergsmaal-og-svar-om-direktiv-om-ikke-automatiske-vaegte-nawi>
13. Vejledning for ikke-automatiske vægte (NAWI) i brug (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/vejledninger/vejledning-ikke-automatiske-vaegte-nawi-brug>
14. Legal måling og vejning (legal metrologi) (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/vejledninger/legal-maaling-og-vejning-legal-metrologi>
15. Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/nawi/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.